

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AEREO PER LA PREVENZIONE, RICOGNIZIONE E ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI ED ALTRI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. CIG B282A259BA CUI: S80007580279202400003

RISPOSTE A QUESITI DEI CONCORRENTI

Oggetto: RICHIESTA DI CHIARIMENTI (Codice comunicazione n. 4771)

Quesito 1. con riferimento all'allegato B al decreto n. 10098 del 15/07/2024, PROSPETTO DEL CALCOLO DEI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, si fa presente che, in "PREMESSA", vengono riportati 726 giorni di schieramento continuativo anziché 732 nei 3 anni.

Si chiede di confermare se il periodo di operatività sarà dal 16 gennaio al 14 settembre di ogni anno. In caso contrario l'importo contrattuale esposto non è coerente.

RISPOSTA

Il documento "Prospetto del calcolo dei costi per l'acquisizione del servizio" non è un documento giuridicamente vincolante e non è parte integrante del contratto; solamente il Capitolato Speciale d'Appalto e l'offerta tecnica dell'aggiudicatario sono allegati al contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Nello specifico, il Capitolato Speciale d'Appalto costituisce l'elemento di riferimento per la definizione degli obblighi contrattuali.

Il documento "Prospetto del calcolo dei costi per l'acquisizione del servizio", invece, costituisce un'analisi prezzi compiuta dalla stazione appaltante per la stima del valore complessivo del servizio, i cui risultati parziali non hanno rilievo ai fini della determinazione dell'effettivo corrispettivo dell'appalto.

L'Operatore Economico, infatti, è tenuto ad eseguire una propria analisi dei costi al fine di quantificare gli oneri in capo allo stesso e conseguentemente valutare i prezzi da offrire in sede di gara.

Ad ulteriore chiarimento, si precisa che gli importi indicati quali PREZZI UNITARI A BASE DI GARA del modulo Allegato A - DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA come rettificato con DDR n. 10133 del 09.08.2024, per le ragioni sopraindicate sono da ritenere dei meri parametri di confronto, che possono essere ignorati dall'operatore economico nel formulare la sua offerta, purché venga rispettato il limite massimo dell'Importo complessivo a base di gara. In tal senso è anche la clausola riportata al punto 17 del Disciplinare che prevede *"sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta"*.

Conformemente all'art. 9 del CSA lo schieramento in via continuativa dell'elicottero principale è previsto nel periodo dal 15 gennaio al 15 settembre inclusi (8 mesi).

Quesito 2. con riferimento all'allegato B al decreto n. 10098 del 15/07/2024, PROSPETTO DEL CALCOLO DEI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, punto 1 "COSTI DELLA MANODOPERA", tabella 1 - Task specialist: considerato che nei costi della manodopera viene computato il costo di un "task specialist", si chiede di confermare che, per l'esecuzione dell'appalto, possa essere impiegato esclusivamente 1 task specialist anziché un tecnico certificato B1.3.

Resta inteso che l'operatore utilizzerà il tecnico b1.3 quando necessario.

RISPOSTA

Il documento "Prospetto del calcolo dei costi per l'acquisizione del servizio" non è un documento giuridicamente vincolante e solo il Capitolato Speciale d'Appalto costituisce l'elemento di riferimento per la definizione degli obblighi contrattuali, come chiarito nella risposta al quesito n. 1.

L'art. 17 del C.S.A. alla voce "TECNICI DI MANUTENZIONE" specifica i requisiti richiesti per tali figure. Si richiama il contenuto dello stesso.

Quesito 3. Riferimento all'allegato B al decreto n. 10098 del 15/07/2024, PROSPETTO DEL CALCOLO DEI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, punto 1 "COSTI DELLA MANODOPERA", tabella 1 - Task specialist: Nell'allegato C al decreto n. 10098 del 15/07/2024, art. 17 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE, viene richiesto l'automezzo di supporto per consentire i rifornimenti nelle immediate vicinanze alla zona di intervento; tale automezzo, se obbligatorio, dovrà essere condotto da una terza persona siccome, il task specialist, sarà impiegato per le operazioni di volo.

I costi della manodopera non risultano congruenti in quanto considerano un solo task specialist ed un pilota. Si chiede quindi di confermare che l'automezzo non sarà obbligatorio per l'esecuzione dell'appalto.

RISPOSTA

Il documento "Prospetto del calcolo dei costi per l'acquisizione del servizio" non è un documento giuridicamente vincolante e solo il Capitolato Speciale d'Appalto costituisce l'elemento di riferimento per la definizione degli obblighi contrattuali, come chiarito nella risposta al quesito n. 1.

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire una propria analisi dei costi al fine di quantificare l'onere in capo allo stesso e conseguentemente valutare i prezzi da offrire in sede di gara.

In riferimento al quesito si richiama il rispetto dell'articolo 8 del Capitolato speciale d'appalto che prevede: *"Gli interventi aerei devono essere supportati da adeguati mezzi logistici a terra che consentano, nelle immediate vicinanze della zona di intervento, i rifornimenti di combustibile e che fungano da officina mobile e da trasporto di attrezzatura varia, al fine di garantire la continuità e tempestività delle operazioni."*

Quesito 4. Con Riferimento all'allegato B al decreto n. 10098 del 15/07/2024, PROSPETTO DEL CALCOLO DEI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO, punto 1 "COSTI PER LA MANODOPERA, tabella 2 – Pilota elicottero, si prega di chiarire perché non sono stati considerati, nel prospetto dei costi, gli aumenti contrattuali già definiti nell'accordo siglato il 31/01/2024.

RISPOSTA

Il documento "Prospetto del calcolo dei costi per l'acquisizione del servizio" non è un documento giuridicamente vincolante e solo il Capitolato Speciale d'Appalto costituisce l'elemento di riferimento per la definizione degli obblighi contrattuali, come chiarito nella risposta al quesito n. 1.

Quesito 5. Con riferimento all'allegato A al decreto n. 10098 del 15/07/2024, art. 18 "CRITERI DI AGGIUDICAZIONE", Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica, punto 2 - Esperienza dei piloti, Numero medio di anni interi (NA) in servizio, tutt'ora in corso, del personale dipendente piloti proposto per il presente servizio: Si chiede

di sapere se, come si ritiene, esso si riferisca ad una valutazione attuale di affidabilità ed esperienza dell'operatore economico e che, ove in fase di esecuzione si verificassero situazioni imprevedibili e non imputabili all'operatore medesimo, che possono causare la perdita del requisito "NA", come, per esempio, pensionamento o dimissioni dei piloti allo stato in organico, esse non saranno idonee ad incidere sulla continuità e vigenza del contratto.

RISPOSTA

Va ricordato come l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, essendo elemento migliorativo del Capitolato Speciale d'Appalto, è allegata al contratto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Gli eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili all'operatore economico non incidono sulla validità del contratto stipulato, ma quanto esposto in sede di Relazione Tecnica dal concorrente al fine di vedersi aggiudicare in suo favore l'appalto va garantito per tutta la durata dell'appalto stesso, esperienza dei piloti compresa.

Quesito 6. Con riferimento all'allegato A al decreto n. 10098 del 15/07/2024, punto 16 OFFERTA TECNICA – viene richiesta copia del manuale delle operazioni (OM): si chiede di confermare se dovrà essere allegato tutto il manuale delle operazioni (documento riservato di ogni società) o solo la sezione inerente alla presenza di basi aggiuntive.

RISPOSTA

La copia del Manuale delle Operazioni (OM) dell'offerente è richiesta dal Disciplinare di Gara quale allegato alla Relazione Tecnica per consentire alla Commissione di Giudicatrice di svolgere le operazioni di valutazione.

Costituendo allegato della Relazione Tecnica si ritiene di poter applicare anche a questo documento quanto stabilito dal Disciplinare a tutela dei segreti tecnici e commerciali, come precisato ai punti 15.1 e 16.

Rispettivamente *“Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara: [...] - se vi siano dettagli dell'Offerta Tecnica coperti da riservatezza, individuandoli e argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.”* e *“L'Operatore Economico indica in Domanda di partecipazione i dettagli dell'Offerta Tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, a tal fine, allega nella “Busta Offerta Tecnica” una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.”*

Pertanto, il concorrente potrà allegare, oltre alla copia del Manuale Operazioni completa per il lavoro della Commissione Giudicatrice, una copia del manuale oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Quesito 7. A seguito vostra rettifica dell'allegato A al decreto n. 10098 del 15/07/2024, DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA, pubblicata sul portale <https://appaltitelematici.regione.veneto.it/PortaleAppalti>, si chiede di specificare i nuovi importi unitari utilizzati per il calcolo del prezzo B (riferimento ALLEGATO B, PROSPETTO DEL CALCOLO DEI COSTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO tabella 7 – Stima costi di stazionamento dell'elicottero principale e tabella 8 - Riepilogo costi elicottero principale)

RISPOSTA

Ci si richiama a quanto riportato in risposta al quesito n. 1 e seguenti.

Quesito 8. Con riferimento all'allegato A al decreto n. 10098 del 15/07/2024, punto 16 OFFERTA TECNICA, e più precisamente all'attestazione ENAC relativa ai piloti indicati nell'offerta e all'Operatore Economico prevista al criterio 1, sub-criterio 4, non essendo di facile fruizione, si chiede di confermare che, a comprava del requisito l'operatore economico possa presentare una dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal pilota.

RISPOSTA

Nel caso in cui l'operatore economico al momento del caricamento dell'offerta non sia in possesso dell'attestazione dell'ENAC richiesta dal Disciplinare di gara, è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di contenuto analogo, sottoscritta dal singolo pilota, da inserire nella Busta Offerta Tecnica unitamente alla copia della richiesta dell'attestazione, inoltrata ad ENAC prima dello scadere del termine di presentazione delle offerte.

Le attestazioni successivamente ricevute da ENAC dovranno comunque essere trasmesse alla stazione appaltante, che le esaminerà alla conclusione delle operazioni della Commissione Giudicatrice.

Il RUP

Avv. Giulia Tambato



GIULIA TAMBATO
23.08.2024
07:38:39
GMT+01:00